

Vernate, 16 novembre 2022

MM NO. 09/2022 CONCERNENTE IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Signor Presidente, Signore e signori Consiglieri,

ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 09/2022 concernente il nuovo Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile, approvato con risoluzione municipale no. 222 del 26 ottobre 2022.

PREMESSE

Il presente messaggio municipale si prefigge quindi come scopo quello di mettere a disposizione del Comune un nuovo strumento, ossia un Regolamento, per l'incentivazione di misure esemplari, che vadano oltre le esigenze legali minime.

Lo scopo è di stimolare un numero crescente di privati ad adottare misure in linea con i contenuti e gli scopi della "Strategia energetica 2050" elaborata dalla Confederazione e approvata dal popolo svizzero il 21 maggio 2017, dando un contributo concreto al raggiungimento dei suoi obiettivi.

Il Regolamento oggetto del messaggio definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali, atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energie e a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Questo importante strumento legislativo è stato elaborato in modo adeguato a far fronte a un settore in continuo sviluppo ed è atto a poter predisporre la rispettiva Ordinanza municipale che nel merito definisce le condizioni per l'ottenimento degli incentivi, il loro ammontare e l'eventuale fondo a disposizione.

Attualmente il Comune di Vernate eroga incentivi nei seguenti ambiti tramite Ordinanze:

- contributo per l'abbonamento «Arcobaleno» e "Binario 7"
- sussidio per l'acquisto di biciclette o carrozzine elettriche
- contributo finanziario per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica a domicilio

Il riscontro avuto nei diversi settori incentivati, nel 2021 è stato il seguente:

trasporto pubblico
bicicletta elettrica
auto elettrica
stazioni ricarica private
Accordati 24 incentivi per un totale di CHF 8'800. per un totale di CHF 8'800. per un totale di CHF 8'000. per un totale di CHF 8'000. per un totale di CHF 1'000. per un totale di CHF 1'000.-



L'applicazione del Regolamento è demandata alla relativa Ordinanza municipale (doc. 4) in via di perfezionamento di cui alleghiamo copia a titolo informativo e non vincolante che potrà essere emanata solo dopo l'adozione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale e la relativa approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

La citata Ordinanza prevede di riconoscere un sostegno finanziario per le seguenti misure:

- a) risanamento energetico di un edificio esistente;
- b) consulenza energetica approfondita sugli stabili esistenti;
- c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto;
- d) installazione di un impianto solare fotovoltaico e/o solare termico;
- e) batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
- f) abbonamenti trasporto pubblico;
- g) biciclette elettriche;
- h) autoveicoli elettrici;
- i) stazioni di ricarica per automobili elettriche;
- j) benzina alchilata;
- k) sistema di recupero dell'acqua piovana.

In base ai dati 2012 - 2021 messi a disposizione dall'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili e alle valutazioni del Municipio, l'incidenza annuale della concessione degli incentivi comunali può così essere riassunta:

Interventi di risanamento di base sussidio cantonale medio: CHF 10'000	1 caso all'anno incentivo comunale: 50% - max. CHF 1'000	CHF 1'000
Conversione impianti riscaldamento sussidio cantonale medio: CHF 7'200	8 casi all'anno incentivo comunale: 50% - max. CHF 1'000	CHF 8'000
Impianti fotovoltaici e solari termici sussidio cantonale medio: CHF 3'700	8 casi all'anno incentivo comunale: 50% - max. CHF 1'000	CHF 8'000
Certificazioni e consulenze	5 casi all'anno a CHF 200 50% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di CHF 500	CHF 1'000
Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici	1 caso all'anno 500 CHF + 250 CHF/kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di 1'000 CHF per impianto	CHF 1'000
Abbonamenti trasporto pubblico	20 casi all'anno a CHF 200 tra 80% e 33% fino ad un massimo di CHF 200	CHF 4'000
Biciclette elettriche	8 casi all'anno 20% del costo, ritenuto un massimo di CHF 400	CHF 3'200
Autoveicoli elettrici	4 casi all'anno 50% del contributo cantonale, ritenuto un massimo di CHF 800	CHF 3'200
Stazioni di ricarica per automobili elettriche	2 casi all'anno CHF 200 per impianto installato	CHF 400

Tel.: +41 (0)91 605 25 22 Fax: +41 (0)91 604 57 39 info@vernate.ch <u>www.vernate.ch</u> **Pag. 2**



Benzina alchilata	20 casi all'anno da 10 litri CHF/litro 2.50 del costo della benzina alchilata, massimo 20 litri annui	CHF 500
Recupero acqua piovana	20% del costo dell'impianto, ritenuto un massimo pari a CHF 500	CHF 500
Totale incentivi		CHF 27'600

Il totale degli incentivi che si ipotizza di erogare a contare dal prossimo anno ammonta a CHF 27'600.- ed è in linea con quanto previsto nel preventivo comunale 2023.

Come indicato all'art. 2 della citata ordinanza, si prevede di accordare gli incentivi sino al raggiungimento del limite di credito inserito a preventivo.

Esaurito tale importo la richiesta viene mantenuta secondo la data di entrata per l'anno successivo.

Come al messaggio municipale No. 11/2022 accompagnante i conti preventivi 2023, il totale degli incentivi viene compensato da un corrispettivo prelievo dal Fondo per le Energie Rinnovabili (FER).

ENTRATA IN VIGORE

Dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale, il nuovo regolamento sarà sottoposto al Consiglio di Stato per approvazione.

Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

- 1. è approvato il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile, articolo per articolo e nel suo complesso;
- 2. il Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2023, riservata la ratifica dell'Autorità cantonale competente. Con l'entrata in vigore del Regolamento viene abrogata ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaço: All Segretario

A. Vegezzi RNA M. Dotta

Per analisi e rapporto

Gestione	Petizioni	Edilizia/opere pubbliche
X	X	

Allegato: Regolamento e bozza ordinanza

Tel.: +41 (0)91 605 25 22 Fax: +41 (0)91 604 57 39 info@vernate.ch <u>www.vernate.ch</u> *Pag.* 3



Comune di Vernate

Regolamento comunale

per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998;
- il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016.

Il Consiglio Comunale di Vernate dispone:

Capitolo I

Disposizioni generali e competenze

Articolo 1 - Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

Articolo 2 - Autorità competenti

- 1 La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.
- ² Il Municipio definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi nell' "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili" in funzione del credito stanziato.
- 3 Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.
- 4 Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.
- 5 Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- 6 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione.

Articolo 3 - Campi di applicazione

- 1 Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:
- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- c. analisi energetiche su edifici esistenti;
- d. soluzioni per una mobilità efficiente.
- Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono stabiliti in modo dettagliato nell' "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili" in vigore.
- 2 Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

Capitolo II

Procedura e condizioni di incentivazione

Articolo 4 - Procedura

- ¹ La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell' "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili".
- ² A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.
- 3 La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.
- ⁴ Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Articolo 5 - Condizioni di incentivazione

- ¹ Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.
- ² Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al comune entro i termini definiti nell' "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili".
- 3 Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.
- ⁴ L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.
- ⁵ Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.
- ⁶ Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Capitolo III

Disposizioni finali

Articolo 6 - Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Articolo 7 - Entrata in vigore

A norma della Legge Organica Comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.



Approvato dal Municipio con RM No del
Adottato dal Consiglio comunale con decisione del
Approvato dalla Sezione degli Enti Locali in data



ORDINANZA MUNICIPALE

Erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

Il Municipio di Vernate

Richiamati:

- richiamati gli articoli 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale:
- il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021.

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art 2. Credito disponibile

- ¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune (il Municipio si riserva eventuali modifiche nella ripartizione del fondo). Esaurito tale importo la richiesta viene mantenuta secondo la data di entrata per l'anno successivo.
- ² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 3 Ambiti incentivati

- Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:
- a) risanamento energetico di un edificio esistente;
- b) consulenza energetica approfondita sugli stabili esistenti:
- c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto;
- d) installazione di un impianto solare fotovoltaico e/o solare termico;
- e) batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
- f) abbonamenti trasporto pubblico;



- g) biciclette elettriche;
- h) autoveicoli elettrici;
- i) stazioni di ricarica per automobili elettriche;
- j) benzina alchilata;
- k) sistema di recupero dell'acqua piovana.

CAPITOLO II

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 4 Condizioni generali e procedura

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.vernate.ch.
- ² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.
- ³ Gli incentivi della presente ordinanza possono essere concessi soltanto se, per le opere da incentivare, è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio lavori e la notifica di fine lavori.
- ⁴ La somma di tutti gli incentivi ottenuti per le opere oggetto della richiesta non può superare il 40% dei costi totali di investimento per le stesse stabilito dalla legge cantonale sui sussidi. Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto ha già ottenuto o prevede di ottenere ulteriori incentivi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei sussidi.

Art. 5 Risanamento energetico di edifici esistenti

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base". Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base, ritenuto un massimo pari a **1'000 CHF**.
- ⁴ Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano del bonus cantonale "Edifici certificati", è concesso un ulteriore bonus pari a **400 CHF**.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.



Art 6. Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **1'000 CHF** per impianto.
- 4 In caso di prima installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio che beneficia dell'incentivo cantonale, è concesso un ulteriore incentivo pari al 50% del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di 500 CHF.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art 7. Impianti fotovoltaici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 a 30 kWp.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di **1'000 CHF** per impianto.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla decisione definitiva di versamento dell'incentivo cantonale.

Art 8. Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici residenziali nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.
- ³ La potenza dell'impianto fotovoltaico a cui le batterie di accumulo sono abbinate deve essere tra i 2 e i 30 kWp.
- ⁴ L'importo concesso ammonta a **500 CHF + 250 CHF/kWh** di capacità utile, ritenuto un importo massimo di **1'000 CHF** per impianto.
- 5 L'incentivo può essere cumulato con quello all'art. 9.
- ⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data della Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia o del Formulario per la certificazione di impianti fotovoltaici.



Art 11. Impianti solari termici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **1'000 CHF** per impianto.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art 9. Certificazioni e consulenze

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire su un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:
 - un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE-Plus);
 - un'etichetta energetica CECE;
 - una consulenza energetica "Bussola Energia";
 - una consulenza energetica "Calore rinnovabile".
- ² Che ottengono per un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:
 - una certificazione provvisoria Minergie®;
 - un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE.
- 3 Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
- ⁴ L'importo concesso ammonta al **50%** del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di **500** CHF e un importo minimo di **100** CHF.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

CAPITOLO III

Incentivi in favore della mobilità sostenibile

Art 10. Procedura generale

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.vernate.ch.
- ² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.



Art 11. Trasporto pubblico (privati)

- ¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti annuali e titoli di trasporto:

Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti annuali;

Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento seven25.

- 3 Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).
- 4 L'importo concesso ammonta a:

80% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per studenti fino a 25 anni compiuti, ritenuto un importo massimo di **200 CHF** per anno civile;

60% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per apprendisti fino a 25 anni compiuti, ritenuto un importo massimo di **200 CHF** per anno civile;

33% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di **200 CHF** per anno civile;

- ⁵ Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.
- 6 L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.
- ⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.
- ⁸ L'accesso all'incentivo dell'80% per gli studenti fino ai 25 anni compiuti e all'incentivo del 60% per gli apprendisti sino ai 25 anni compiuti è dato unicamente per le zone di percorrenza relative al tragitto di formazione. Le zone 10 e 11 sono legittimate senza limitazioni.

Art 16. Bici elettriche

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo:
 - i domiciliati nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
 - le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.
- ² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - la bicicletta elettrica deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
 - il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni e un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino;
 - al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.
- 3 L'importo concesso ammonta al:



- 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di 400 CHF.
- 4 Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:
 - 1 bicicletta elettrica ogni 5 anni o per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;
- ⁵ Il beneficiario non può rivendere il veicolo entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Vernate. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune, il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:
 - vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
 - vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
- 6 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto.

Art. 17 Autoveicoli elettrici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo:
 - i domiciliati nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
 - le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
 - l'automobile deve essere immatricolata con targhe ticinesi;
 - il veicolo elettrico dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino. Fanno eccezione le automobili acquistate da importatori che non dispongono di concessionari ufficiali con sede nel Canton Ticino:
 - il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di **800 CHF** per veicolo.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla decisione definitiva di versamento dell'incentivo cantonale.
- ⁵ Ogni beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 3 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo finanziario è da ritenersi personale e il richiedente ne è responsabile in prima persona, anche in caso di credito ceduto al rivenditore.
- 6 Il beneficiario non può rivendere il veicolo entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Vernate. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune, il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:
 - vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo:

vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁷ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare copia della licenza di circolazione del veicolo, copia della fattura e della ricevuta dell'avvenuto pagamento oppure copia

del contratto di leasing con la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'importo iniziale e della prima rata e una copia della decisione di versamento di eventuali incentivi da parte di terzi emanati dall'ente competente.

8 La richiesta di incentivo finanziario deve essere inoltrata entro quattro mesi dall'acquisto del veicolo elettrico, fa stato la data riportata sulla licenza di circolazione del veicolo ("Carta grigia").

Art 18. Stazioni di ricarica per automobili elettriche

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'installazione di una stazione di ricarica domestica in edifici residenziali plurifamiliari le persone fisiche domiciliate del Comune.
- ² L'importo concesso corrisponde ad un importo forfettario di **200 CHF** per impianto installato.
- ³ La stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su di un supporto dedicato.
- ⁴ La stazione di ricarica deve avere una potenza minima di 3 kW ed essere conforme al Modo 3 o al Modo 4 della normativa IEC 61851-1.

Capitolo IV

Incentivi vari

Art 19. Benzina alchilata

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune e le aziende di giardinaggio con sede legale nel Comune.
- ² L'importo concesso ammonta a **2.50 CHF/litro** del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di **20** litri annui per nucleo famigliare o per azienda.
- 3 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l'anno civile di pertinenza.

Art 20. Nuovo sistema di recupero dell'acqua piovana

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono di sistemi di recupero dell'acqua piovana di nuova installazione o in sostituzione degli esistenti delle economie domestiche, industrie o artigiani su edifici esistenti ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Vernate.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per esecuzione di sistemi di recupero dell'acqua piovana di nuova installazione o in sostituzione degli esistenti delle economie domestiche, industrie o artigiani, autorizzati dal Municipio tramite una licenza edilizia.
- 3 L'importo concesso ammonta al:
- 20% del costo dell'impianto, ritenuto un massimo pari a CHF 500.--.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro tre mesi dal rilascio dell'abitabilità/agibilità da parte del Municipio.
- ⁵ Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare una copia della licenza edilizia e del rilascio dell'abitabilità/agibilità, la fattura, la ricevuta dell'avvenuto pagamento e copia di tutti gli eventuali incentivi da parte di terzi.



Disposizioni finali

Art 21. Versamento dei sussidi

- ¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.
- 2 È escluso il rimborso a contanti se non espressamente indicato.
- ³ Il Municipio di Bioggio, per confutare i dati forniti dal richiedente nell'istanza, si riserva la facoltà di contattare, a dipendenza del caso, il rivenditore, il datore di lavoro o la direzione dell'istituto di formazione.

Art 22. Riscossione indebita

- ¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
- 2 Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art 23. Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art 24. Norma transitoria

Gli incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici sono accordati, su richiesta specifica, anche per lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Questo se comprovati dalla necessaria documentazione attestante e richiesti secondo i termini prescritti.

Art 25. Entrata in vigore

- 1 È adottata dal Municipio con RM no. dell'...... e viene pubblicata agli albi comunali dal al
- ² La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione agli albi comunali, riservato l'art. 208 LOC e abroga ogni altra disposizione vigente in materia.
- ³ Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (art. 213 LOC).

6992 Vernate,	